

"Omissis"

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 2787 del 05/02/2018 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Neri;

considerato che il dovere di chiarezza e sinteticità degli atti è sancito agli artt. 3, comma 2, e 26, comma 1, c.p.a.;

considerato che nel processo amministrativo, ai sensi dell'articolo 13 *ter* delle norme di attuazione, i criteri e i limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio di Stato al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui al predetto articolo 3, comma 2, c.p.a.;

considerato che tale principio di sinteticità, oltre ad essere condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (C.G.A. 15 settembre 2014 n. 536; C.G.A. 19 aprile 2012 n. 395), è stato affermato pure dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass., S.U., 11 aprile 2012 n. 5698);

considerato che il predetto dovere di chiarezza e sinteticità degli atti risponde anche ad esigenze avvertite in sede sovranazionale, così come dimostrato dalle «istruzioni pratiche alle parti relative ai ricorsi diretti e alle impugnazioni» redatto in ambito europeo dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;

considerato che occorre fare applicazione di tale principio anche in sede di ricorso straordinario, atteso che *"l'istituto ha perduto la propria connotazione puramente amministrativa ed ha assunto la qualità di rimedio giustiziale amministrativo, con caratteristiche strutturali e funzionali in parte assimilabili a quelle tipiche del processo amministrativo"* (Corte Cost., 2 aprile 2014 n. 73);

considerato che, qualora le parti non osservino il predetto dovere di sinteticità, deve spettare al Consiglio di Stato, in sede consultiva, fissare criteri e limiti dimensionali al ricorso e agli altri atti difensivi con valutazione che tenga in considerazione la controversia introdotta con ricorso straordinario e la peculiarità del rimedio straordinario stesso;

considerato che il presente ricorso consta, escluse le relate di notifica in calce all'atto, di novantacinque pagine;

considerato che tale atto appare palesemente non proporzionato al livello di complessità della causa e che possono anche profilarsi ragioni di inammissibilità quando nel ricorso è particolarmente difficoltosa l'individuazione della materia del contendere (Cass., S.U., 17 luglio 2009 n. 16228);

considerato, dunque, che per la decisione del presente ricorso straordinario (e il rispetto anche da parte di questo Consiglio del dovere di chiarezza e sinteticità di cui al citato art. 3, comma 2, c.p.a.) parte ricorrente va invitata a produrre una memoria riepilogativa – che contenga l'esposizione chiara, sintetica ed omnicomprensiva di tutte le censure già proposte nel presente giudizio – alla quale unicamente fare riferimento per la decisione del ricorso straordinario;

considerato che, attesa la natura della controversia, tale memoria, fermo restando il numero massimo di caratteri, individuabile per la controversia in

questione nel numero di 50.000, dovrà essere redatta su foglio A4 o sull'equivalente digitale di foglio A4, mediante caratteri di tipo corrente e di agevole lettura (ad es. Times New Roman, Courier, Garamond) e preferibilmente di dimensioni di 14 pt, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina, non sono consentite note a piè di pagina);

considerato che la predetta memoria dovrà essere depositata presso il Ministero referente che provvederà poi a redigere relazione integrativa esaminando ogni censura e prendendo posizione su ciascuna di esse;

P.Q.M.

sospende l'adozione del parere in attesa dell'incombente istruttorio di cui in motivazione.

L'ESTENSORE

Vincenzo Neri

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO

Giuseppe Testa